



COMUNE DI VOLTAGGIO



COMUNE DI CASSANO SPINOLA



COMUNE DI CABELLA LIGURE

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI
VOLTAGGIO - CASSANO SPINOLA E
CABELLA LIGURE**

Approvata con Deliberazioni

C.C. n. ____ in data _____ del Comune di Voltaggio

C.C. n. ____ in data _____ del Comune di Cassano Spinola

C.C. n. ____ in data _____ del Comune di Cabella Ligure

L'anno duemilaventi addì _____ del mese di _____,

TRA:

-- Il Comune di Voltaggio (Classe 4^a), c.f. 00372410068 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giuseppe Benasso, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Cassano Spinola (Classe 4^a) - c.f. 02558190068, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alessandro Busseti, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- Il Comune di Cabella Ligure (Classe 4^a), c.f. 00442220067, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberta Daglio, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

- le Amministrazioni dei Comuni di cui sopra, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, immediatamente eseguibili, ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Voltaggio, Cassano Spinola e Cabella Ligure, nel rispetto del disposto dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Voltaggio assume la veste di Comune capo convenzione, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede Convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 4 (quattro).

Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo convenzione.

La Convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 2° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 2° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune capo-convenzione, alla Prefettura – UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Voltaggio, sede della Convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

Alla scadenza della Convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Voltaggio, sede della Convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa.

La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del Comune sede di convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il Segretario svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni:

- nel Comune di Voltaggio per n. 09 ore settimanali;
- nel Comune di Cassano Spinola per n. 20 ore settimanali;
- nel Comune di Cabella Ligure per n. 07 ore settimanali,

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato ad assicurare il corretto funzionamento e l'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

I giorni e gli orari di effettiva presenza nei singoli Comuni saranno stabiliti di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario e potranno essere variati allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Voltaggio, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica rapportata al quinto della benzina verde come di legge, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Il Segretario nominando viene sin d'ora autorizzato all'utilizzo del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno liquidate dai singoli Comuni in base agli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Voltaggio, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 – e quelle di viaggio, saranno ripartite sulla base delle seguenti percentuali indicate e potranno essere adeguate sulla base delle effettive ore di servizio espletate:

- Comune di Voltaggio: 25,00% (pari a 9/36)
- Comune di Cassano Spinola: 55,56% (pari a 20/36)
- Comune di Cabella Ligure: 19.44% (pari a 7/36)

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, il Comune capo convenzione comunicherà ai Comuni convenzionati gli importi da iscrivere nei rispettivi bilanci.

I Comuni convenzionati verseranno al Comune di Voltaggio, capo convenzione, un acconto, in ragione:

- del 30% della spesa annua preventivata per l'esercizio, entro il mese di marzo;
- del 40% della suddetta spesa entro il mese di giugno;
- il saldo, nell'anno successivo, entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto e riparto della spesa

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo convenzione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta del saldo.

Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale in disponibilità incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura UTG - Torino) o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dalla citata Prefettura.

Per il periodo di reggenza o supplenza al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – FORME DI CONSULTAZIONE

I sindaci sono tenuti a consultarsi, in accordo con il Segretario comunale, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti al fine di garantire il buon funzionamento del Servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

ART. 11 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

La presente Convenzione è classificata in classe IV[^], ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

La presente Convenzione, regolarmente sottoscritta dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Voltaggio, di Cassano Spinola e di Cabella Ligure, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, alla Prefettura, Albo dei Segretari comunali e provinciali - Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione Regionale Piemonte, a cura del Comune Capo convenzione, per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Voltaggio _____

Comune di Cassano Spinola _____

Comune di Cabella Ligure _____